**NUMERO PROTOCOLLO DI RICERCA: (PER NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI IL NUMERO DI PROTOCOLLO SARA’ ASSEGNATO DAL COMITATO)**

**TITOLO DELLA RICERCA:**

**PROMOTORE DELLA RICERCA:**

**RESPONSABILE DELLA RICERCA:**

**E-MAIL:**

**TELEFONO:**

**DATA:**

**MAX 3 PAGINE ESCLUSA BIBLIOGRAFIA**

**ABSTRACT (Max 500 parole)**

**IPOTESI E OBIETTIVI DELLA RICERCA**

**DESCRIZIONE DEL GRUPPO DEI SOGGETTI** (INDICARE: NUMERO PARTECIPANTI, DESCRIZIONE DEL CAMPIONE, MODALITA’ DI RECLUTAMENTO, CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE)

7.1 La partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione deve essere libera e non sottoposta ad alcuna forma di coercizione, diretta e indiretta, esplicita e implicita.

7.2 Le persone partecipanti possono ricevere un attestato di partecipazione ed eventualmente un rimborso forfettario per le spese dirette e indirette sostenute.

7.3 Chi svolge attività di ricerca non promette alcun vantaggio in cambio della partecipazione. Nel caso di studenti e studentesse, l’eventuale riconoscimento di crediti e voti non è affidato alla decisione discrezionale del/la docente responsabile della ricerca ma è demandato alle procedure decisionali proprie delle strutture dipartimentali.

**METODI** (NEL CASO IL PROGETTO PREVEDA PIU’ DI UN ESPERIMENTO SI PREGA DI DESCRIVERE CIASCUN ESPERIMENTO)

**STRUMENTI UTILIZZATI**

10.3 Chi svolge attività di ricerca è responsabile del corretto utilizzo degli strumenti psicologici (test, questionari, ecc.) e della loro salvaguardia anche in assenza di esigenze di tutela del copyright. Non permette un uso autonomo di tali strumenti da parte delle persone in formazione prima che queste abbiano raggiunto l’adeguata preparazione.

10.4 Chi svolge attività di ricerca è garante della preparazione dei collaboratori e delle collaboratrici in formazione (studenti e studentesse, dottorandi e dottorande) e si accerta della correttezza con cui questi si qualificano all'esterno.

**VARIABILI ANALIZZATE E RISULTATI ATTESI**

**RISCHI PER I SOGGETTI**

5.1 L’attività di ricerca non deve mai compromettere, in modo permanente o temporaneo, il benessere psico-fisico delle persone.

5.3 La stima dei rischi e le dichiarazioni di rassicurazione devono sempre essere documentate e sostenute dai dati della letteratura scientifica.

5.4 Nei casi in cui la procedura di una ricerca implichi possibili rischi a causa delle condizioni fisiche e cliniche delle persone, la partecipazione deve essere preceduta da una intervista mirata, al fine di individuare ogni fattore incompatibile con la realizzazione della ricerca (es. donne in gravidanza per la MRI)

5.5 Nel caso si preveda la somministrazione di stimoli anche minimamente dolorosi o contrastanti con la sensibilità personale e culturale degli individui, chi svolge attività di ricerca adotta procedure idonee a prevenire situazioni di disagio e sofferenza.

5.6 Oltre a garantire ogni intervento che prevenga le situazioni di rischio prevedibile, chi svolge attività di ricerca deve essere preparato/a a fronteggiare situazioni inattese. Qualora le persone partecipanti manifestino reazioni di disagio e/o sofferenza, anche indipendenti dalle condizioni di indagine, è necessario interrompere immediatamente la ricerca.

6.4 Qualora durante la ricerca emergessero informazioni impreviste relative alle condizioni psico-fisiche delle persone partecipanti o dovessero incidentalmente essere rilevati reperti per i quali si ponga il sospetto di riscontro di rilevanza clinica, dovrà essere contattata la persona indicata nel modulo di consenso alla partecipazione dalla persona partecipante.

6.5 L’eventuale possibilità di acquisire informazioni incidentali sulla salute psico-fisica dei partecipanti deve essere chiarita loro al momento dell’acquisizione del consenso.

**DESCRIZIONE DI COME SI GARANTISCE LA PRIVACY E IN CHE MODO VENGONO CUSTODITI E PROTETTI I DATI SENSIBILI**

4.1 Chi svolge attività di ricerca rispetta sempre il diritto delle persone partecipanti alla riservatezza e all’anonimato. I dati personali, inclusi i dati appartenenti a categorie particolari [3], raccolti nell’ambito dell’attività di ricerca sono trattati e conservati con adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti

4.2 I dati personali sono utilizzati soltanto per gli scopi definiti nel progetto di ricerca (vedi Appendice B al presente Codice) e descritti nel modulo informativo per la partecipazione alla ricerca. I dati appartenenti a categorie particolari [3] sono raccolti e utilizzati solo se strettamente pertinenti agli scopi della ricerca.

4.3 La persona responsabile del progetto di ricerca ha l’obbligo di custodire i dati personali e i codici identificativi in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alle leggi vigenti e ai principi etici che ispirano il presente Codice.

4.4 Tutte le informazioni personali riguardanti le persone partecipanti alla ricerca sono trattate confidenzialmente e sono accessibili solo ai ricercatori e alle ricercatrici autorizzati/e dalla persona responsabile del progetto di ricerca.

4.5 I risultati delle ricerche sono diffusi solo in forma anonima o comunque aggregata, evitando la comunicazione e/o diffusione di qualunque informazione che possa consentire l’identificazione, anche generica, delle persone partecipanti. L’eventuale diffusione di informazioni che possano rivelare l’identità della persona partecipante deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla stessa o dal suo rappresentante e/o tutore legale.

4.7 Il diritto all’anonimato e il diritto alla riservatezza sono garantiti anche nel caso di ricerche che prevedano la somministrazione di test e questionari online, mediante l’uso di tutti gli strumenti tecnologici disponibili per garantire la non tracciabilità della fonte di risposta.

**RESTITUZIONE (CHE COSA SI RESTITUISCE? A CHI E’ FATTA LA RESTITUZIONE)**

1.13 Chi svolge attività di ricerca prevede, ogni volta che sia possibile, al termine della raccolta dei dati o della ricerca, una fase di restituzione e/o un colloquio di chiarimento e spiegazione; inoltre è sempre disponibile a rispondere alle richieste o ai dubbi che dovessero insorgere anche dopo la conclusione della ricerca nonché a dare informazioni aggiuntive, anche estranee al progetto della ricerca, su aspetti di interesse dei partecipanti.

3.2. I risultati della ricerca sono presentati in forma aggregata in modo che le informazioni fornite non siano riconducibili alle singole persone partecipanti. Nei casi di ricerca-intervento, in cui la restituzione dei risultati assume per le persone partecipanti anche un valore di formazione o di auto-riflessione, l’eventuale restituzione al singolo partecipante va data in forma privata e solo su esplicita richiesta dello stesso.

3.4 E' importante specificare che i risultati hanno solo valore conoscitivo e non comportano alcun vantaggio personale in termini diagnostici o terapeutici (da inserire anche in consenso informato)

2.3 Chi usa l’inganno in una ricerca informa esaurientemente ogni partecipante alla fine della sessione o, se necessario, al temine della raccolta dei dati e chiede il consenso all’uso dei dati raccolti, in sostituzione del consenso espresso in precedenza (che per definizione non è valido perché acquisito sulla base di informazioni incomplete e non corrette).

2.5 Il colloquio di chiarimento e di rassicurazione alla fine della prova (o della ricerca) non è limitato alla sola descrizione degli aspetti della ricerca su cui la persona partecipante è stata ingannata, ma si propone di ripristinare lo stato di umore e di autostima precedente alla partecipazione alla ricerca e di eliminare le eventuali idee sulla ricerca o sulla propria persona che si siano formate, per effetto della ricerca, in maniera scorretta.

**BIBLIOGRAFIA**